



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SENTENZA N. 543/2023
Depositata il 24 OTT. 2023
R.G. n. <u>103/23</u>
Cron. n. <u>26/2023</u>

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Carlo Coco

Elena Vezzosi

Marcella Angelini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 103/2023 RGA promossa da:

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Renato VESTINI, dell'avv. Anna Paola CIARELLI e dell'avv. Oreste MANZI - domiciliazione telematica

appellante

contro

NATASCIA MANUZZI (C.F. MNZNSC72S65C573E), con il patrocinio dell'avv. Gianfranco GALLO - domiciliazione telematica

appellato

OGGETTO: Ripetizione di indebito

*posta in decisione all'udienza collegiale del 19/10/2023,
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come correttamente riassunto nella sentenza appellata, "1. La ricorrente contesta di dover restituire all'I.N.P.S. gli importi meglio distinti in ricorso percepiti (in più) a titolo di N.A.S.p.I. tra l'1.6.2018 e il 30.4.2019, affermando di aver soltanto ricevuto in quel periodo alcuni pagamenti relativi ad un'attività del tutto autonoma e saltuaria svolta in un periodo precedente in favore della Sima Service S.r.l.

2. L'I.N.P.S. fonda la richiesta di restituzione evidenziando la sussistenza di un rapporto di lavoro regolarmente iscritto alla gestione separata nell'anno 2018, non avendo la ricorrente effettuato alcuna comunicazione in merito ai redditi percepiti a tale titolo, entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'attività, all'Ufficio preposto al pagamento della Naspi".

Il Tribunale di Forlì, dopo avere ricordato il tenore della norma di riferimento¹, ha accolto il ricorso affermando che *“non sussistono ... i presupposti in presenza dei quali la disposizione onera il percettore dell'indennità ad effettuare la comunicazione in questione, presupposti rappresentati dall'avvio, durante il periodo di erogazione dell'indennità, di un'attività lavorativa autonoma produttiva di reddito.*

La ricorrente ha dimostrato che gli importi percepiti trovavano ragione attributiva in un'attività occasionale svolta anteriormente al periodo cui si riferisce l'I.N.P.S. ed è tra l'altro casuale il momento di ricezione dei compensi.

Non c'è prova che tra l'1.6.2018 e il 30.4.2019 la ricorrente abbia intrapreso un'attività autonoma occasionale ed è generico il riferimento compiuto dall'I.N.P.S. in sede amministrativa a un “un rapporto di lavoro regolarmente iscritto alla gestione separata nell'anno 2018”, rapporto di cui l'Istituto non dà concreta evidenza in giudizio e la cui sussistenza è pertanto solamente affermata (essendo generico anche il capitolo di prova richiesto sul punto). Il riferimento al 2018 potrebbe essere compatibile, peraltro, con un rapporto terminato prima dell'1.6.2018.

4. Occorre, allora, dichiarare che la ricorrente ha diritto di beneficiare del trattamento di disoccupazione NASpI per il periodo compreso tra l'1.6.2018 e il 30.4.2019, non essendo tenuta a restituire alcun importo a tale titolo”.

Nella regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice ha statuito secondo soccombenza.

Con il proposto appello – cui resiste la Manuzzi, ritualmente costituita, che eccepisce altresì la tardività della produzione del doc. 4 dell'INPS – l'Istituto deduce che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo del materiale istruttorio, avendo ritenuto non esservi prova della percezione, da parte della lavoratrice, di un reddito superiore ad € 5.000,00 nel periodo di riferimento, di entità tale, dunque, da essere sottratto all'esonero di comunicazione; per contro, *“... nel caso della signora MANUZZI abbiamo che, per come indicato nella relazione del Responsabile U.O. Inps di Forlì Dr. Erani e ancora meglio specificato nella integrazione di relazione trasmessa a mezzo mail in data 14/02/23 (doc 4) il dettaglio dei compensi dalla stessa dichiarati in gestione separata per l'anno 2018 risulta così composto:*

Da Punto Fisco, risultano due compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale (tipo M) di € 2.762,50 + 4.076,87 per un totale di € 6.839,37.

¹ 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno ... Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Togliendo la soglia di esenzione di 5.000,00, prevista per i lavoratori autonomi occasionali, rimane un imponibile contributivo di € 1.839,37, che è quello in effetti che risulta denunciato in Uniemens.

Se sommi l'imponibile di giugno 2018 € 233,00 e di dicembre 2018 € 1607,00 il totale imponibile denunciato con Uniemens risulta infatti di € 1.840,00.

Il contributo totale denunciato con Uniemens pari a € 441,60 (dato da 52,92+ 385,68) corrisponde a quello dichiarato nella sezione dati previdenziali, nel quadro 38, della certificazione discal (vedi l'allegato reddito lavoro autonomo dichiarato anno 2018 – allegato 2).

Si precisa che nelle denunce Uniemens è stato indicato erroneamente come tipo rapporto il codice 06 – collaborazione coordinata e continuativa anziché il codice 08- lavoratore autonomo occasionale. (cfr. Relazione Istruttoria a mezzo mail del 14/02/23 con relativi allegati)" (così alle pagg. 4 e 5 dell'appello).

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Benchè in effetti non in modo chiarissimo, ma era tra le stesse righe del ricorso della lavoratrice che emergeva il superamento della soglia legittimante l'esenzione: si legge infatti al punto 8 del ricorso di primo grado che "... il pagamento corrisposto dalla Sima Service S.r.l. per l'attività svolta dalla sig.ra Manuzzi [è] avvenuto – per volere dell'azienda, non certo della dipendente – in momenti successivi rispetto al periodo lavorato. E così, a febbraio 2018 la ricorrente riceveva la somma pari a €. 2.210,00 netti per l'attività svolta nel semestre gennaio/giugno 2016 (ossia, dopo ben due anni circa!); a maggio 2018 Ella riceveva la somma pari a 1.976,00 netti per l'attività svolta nel semestre luglio/dicembre 2016; a novembre 2018 l'odierna ricorrente riceveva la somma pari a 1.285,50 netti per l'attività svolta nel semestre gennaio/giugno 2017". Il totale dei pagamenti risulta pari ad €.5.471,50.

Ciò consente innanzi tutto di ritenere ammissibile la produzione documentale di INPS in questa sede – il contestato doc. 4 – poichè trattasi sostanzialmente della conferma di quanto la Manuzzi già aveva sua sponte indicato e ciò costituirebbe, ove occorra, l'esplorazione di una assai significativa "pista probatoria" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n. 11845²).

² Nel rito del lavoro occorre temperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado

Ratio della normativa è quella di predisporre un sostegno economico funzionale al periodo di sua percezione.

È eloquente al riguardo la premessa della Circolare INPS n. 174/2017, ove si legge che *“da quando è stata introdotta in maniera più significativa rispetto al passato - in particolare con la legge n. 92 del 2012 - la possibilità di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l'esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell'Istituto.*

A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, si riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili pertanto sia all'indennità di disoccupazione NASpl, sia ai residui casi di ASpl o mini ASpl ancora in corso.

La considerazione di regola adottata nell'impostazione seguita è quella secondo cui, nell'ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell'importo della prestazione per l'ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell'importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito”

Non a caso, infatti, la Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale del 12/05/2015 - N. 94 (richiamata da quella n. 174/2017 qui prodotta dall'INPS) già così disponeva (enfasi aggiunta): “2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpl

Si precisa che nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell'indennità NASpl, qualora quest'ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell'80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto segue. All'inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpl Com entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino

all'acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpl che non vi abbia provveduto.

Si precisa inoltre che, in caso di svolgimento durante la percezione dell'indennità NASpl di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpl in misura pari all'ottanta per cento di detto reddito complessivo. Qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (...), la prestazione NASpl dovrà essere posta in decadenza"

Tanto è rilevante il reddito concorrente da richiedersi la comunicazione di quello "presunto".

Il principio regolatore della materia affonda le radici nella pronuncia di Cassazione civile sez. lav., 19/3/1999, n. 2562, che, a propria volta, ha ricordato quelli enunciati nella sentenza n. 258 del 1992 della Corte cost.: *"in ogni caso di tutela previdenziale o assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale reddito vanno valutate, salvo diversa disposizione di legge, tutte le attuali disponibilità di mezzi economici, perciò con inclusione, nel computo dei redditi dell'anno considerato, anche delle eventuali somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti, secondo un criterio di cassa e non di competenza. (Fattispecie relativa al requisito reddituale richiesto dall'art. 13 legge n. 118 del 1981 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità)"*.

Solo questo criterio "di cassa", infatti, assicura la correlazione della prestazione pubblica con lo stato di effettivo bisogno del percettore (che bene può avere negli anni precedenti determinato i presupposti per una successiva percezione di reddito). Del resto, la prestazione non è funzionale alla 'conservazione di un tenore di vita' (il che potrebbe virtualmente porre gli introiti tardivi in compensazione con i mancati tempestivi adempimenti) ma al sostegno di un reddito minimo, sia pure commisurato all'entità della retribuzione e della contribuzione dell'interessato.

La norma prescrive espressamente un ricalcolo della prestazione all'esito della dichiarazione dei redditi, il che induce a ritenere che, nel caso di specie, l'appellata dovesse non solo comunicare, prima, la 'pendenza' di un rapporto di lavoro da cui erano attesi compensi (e la relativa misura) ma anche dichiararne l'entità a fini fiscali, poi, per il visto superamento della soglia di esenzione³.

³ *"Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpl intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpl è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data*

Incontroverso il *quantum*, il ricorso della Manuzzi deve essere respinto.

La particolarità del caso – certamente ai limiti della soglia di esenzione e caratterizzato da una retribuzione notevolmente differita nel tempo – fa ritenere di giustizia la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S. avverso la sentenza n. 29/2023 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 8/2/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,

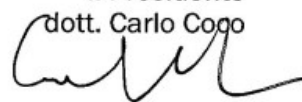
1. rigetta il ricorso di Manuzzi Natascia;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 19/10/2023

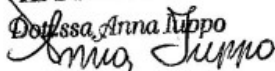
Il Consigliere est.
dott. Marcella Angelini



Il Presidente
dott. Carlo Cogo



IL DIRETTORE

Dotlessa Anna Russo


minuta depositata il giorno 20.10.2023



di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. **La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.** Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la ASpl percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale" (così l'art. 10 d.lgs. 22/2015, enfasi aggiunta)